

IL PRESIDENTE

Prot. n. 37 /2022 - PRES

Ill.ma Senatrice

Teresa Bellanova

Vice Ministro delle Infrastrutture
e della Mobilità Sostenibili

teresa.bellanova@senato.it

e p.c.

Ill.mo Senatore

Davide Faraone

davide.faraone@senato.it

Palermo, 9 febbraio 2022

Gentile Senatrice,

alcune imprese nostre associate ci riferiscono di criticità presenti negli “accordi quadro” che ANAS SPA ha in corso di realizzazione in Sicilia.


La questione, approfondita e discussa nella nostra Commissione Referente Opere Pubbliche, è oggetto del breve promemoria delle principali di queste criticità, allegato alla presente, che vorremmo sottoporre alla Sua cortese attenzione.

Memori del proficuo incontro dello scorso anno, tenutosi presso la nostra sede di Palermo, con Lei ed il Senatore Davide Faraone (che pure mi legge) e della grande disponibilità da Lei allora manifestata nei confronti della nostra categoria, vorremmo chiederLe un incontro per meglio illustrare quanto contenuto nell’allegato promemoria.

In attesa, i miei più cordiali saluti.

Il Presidente

Avv. Massimiliano Miconi



All.to: CRITICITA' ACCORDI QUADRO

CRITICITÀ ACCORDI QUADRO ANAS
PROMEMORIA PER IL VICEMINISTRO SEN. TERESA BELLANOVA

Si riportano, nel seguito, alcuni punti da porre all'attenzione del Viceministro alle Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibile, Sen. Teresa Bellanova, relativi agli Accordi Quadro di ANAS SPA in Sicilia, che sono comuni, anche ad altri Enti Appaltanti ed altre tipologie contrattuali.

1. IMPORTO CONTRATTUALE E IMPORTO LAVORI ESEGUITI

La sottoscrizione di un accordo quadro vincola l'impresa aggiudicatrice alla esecuzione di un dato importo contrattuale, in un determinato lasso temporale; a fronte di tale impegno, però, l'impresa non ha alcuna certezza che tali lavori verranno effettivamente commissionati, in quanto l'Ente Appaltante è completamente libero di decidere quale parte realizzare e, anche, di non fare eseguire nessun lavoro, come a volte succede.

Questa aleatorietà, oltre a provocare seri problemi all'organizzazione dell'impresa, si ripercuote in un significativo danno economico perché spese generali e costi fissi di cantiere, che sono calcolati sulla base dell'importo contrattuale, assumono una incidenza percentuale maggiore al diminuire dell'importo dei lavori eseguiti.

Ciò è ancor più intollerabile nel caso di ANAS la quale ha una organizzazione che dovrebbe essere in grado di programmare, con sufficiente precisione, gli interventi manutentivi che occorrono in una determinata parte della rete stradale di sua competenza.

Oltre a questo, capita, a volte, che, all'impresa aggiudicatrice di un determinato accordo quadro, viene chiesto di realizzare lavori al di fuori dell'area interessata, con la motivazione che si tratta di lavorazioni similari, pretendendo, in tempi ridottissimi, l'accettazione, incondizionata e senza possibilità di riserve.

2. GARANZIE FIDEJUSSORIE

In relazione a quanto detto sopra si verifica che le garanzie fidejussorie chieste in sede di gara fanno riferimento all'importo a base d'asta, mentre quelle definitive fanno riferimento all'importo contrattuale e ciò indipendentemente dal fatto che l'importo complessivo di lavori eseguiti venga realmente raggiunto.

E' evidente che tale situazione è estremamente penalizzante soprattutto per piccole e medie imprese, le quali vedono preclusa la possibilità di partecipazione ad altre gare, in quanto, in questo modo, raggiungono facilmente il massimo importo per il quale sono affidate dalle compagnie di assicurazione. I grandi gruppi, invece, sono avvantaggiati perchè usufruiscono di garanzie illimitate.

In caso di aggiudicazione, poi, la garanzia fidejussoria rimane commisurata all'importo massimo di lavori realizzabili (anche se, poi, non si realizzano), con i problemi per le piccole e medie imprese sopra rappresentati.

3. TEMPI INTERCORRENTI TRA LE FASI PRE E POST CONTRATTUALI

Succede sovente che tra le varie fasi che intercorrono tra appalto, aggiudicazione e sottoscrizione del contratto passano anni. Succede, inoltre, che la consegna dei lavori del primo contratto applicativo avvenga parecchi mesi dopo la sottoscrizione del contratto.

Come già detto ai punti precedenti, questo fatto comporta che l'impresa aggiudicatrice per

lungo tempo non ha alcun ricavo, a fronte di oneri sostenuti per studio gara, fidejussioni, spese contrattuali, etc.

Questa criticità può e deve essere eliminata, e in sede contrattuale deve essere fissata una programmazione dettagliata e certa dei lavori oggetto del contratto, soprattutto quando l'Ente, come nel caso di ANAS, ha una propria organizzazione tecnica in grado di farlo.

Nel caso, poi, che i lavori effettivamente eseguiti dovessero essere meno di quelli contrattuali, bisognerebbe provvedere al riconoscimento delle spese generali per i lavori non eseguiti.

4. PREZZARI APPLICATI

Analogamente a quanto fanno altri Enti Appaltanti nazionali, che operano in Sicilia, come RFI, ANAS applica, nelle sue gare, prezzi propri che spesso sono vecchi di anni e mai aggiornati, considerati immutabili, a fronte di Prezzi Regionali vigenti, costantemente aggiornati e significativi dei reali prezzi di mercato.

A questo si aggiunge che le grandi imprese nazionali che si aggiudicano, in Sicilia, appalti per centinaia di milioni di euro (ai quali le imprese siciliane non possono neanche partecipare), tentano di scaricare, successivamente, sui subappaltatori locali i loro prezzi di contratto, ulteriormente ribassati, con le tragiche conseguenze che tutti ben conosciamo.

Per questo motivo, Ance Palermo ha chiesto all'Assessore Regionale alle Infrastrutture che, nelle occasioni e nei tavoli nei quali la Regione condivide e sottoscrive accordi di programma, convenzioni o altro con tali Enti, ovvero nei quali gli Enti suddetti sono soggetti attuatori per conto della Regione, venga posta la clausola per l'applicazione, in Sicilia, del Prezzario Regionale vigente al momento della gara.

Sarebbe opportuno che tale criterio diventasse norma generale di comportamento di ANAS.

Palermo, 9 febbraio 2022